

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

- **Problematiche export mangimi e proteine animali trasformate (pat)**

Ufficio 7 – alimentazione animale

DIRETTORE RESPONSABILE

Dr. Carmelo Cicero

Contenuti/argomenti

Esportazione :

- ✓ mangimi per animali da compagnia
 - con componenti di origine animale
 - senza componenti di origine animale
- ✓ Additivi e premiscele
- ✓ Sottoprodotti di origine animale (ABP)
- ✓ PAT-materie prime per mangimi
- ✓ Figura del rappresentante in UK
- ✓ Import da UK

Annuncio sull'introduzione alla frontiera in UK

La Missione UK presso la UE in data 11marzo 2021 ha comunicato che per supportare le imprese – causa Covid 19- ha ritenuto opportuno fornire 6 mesi in più agli operatori per poter mettere appunto le procedure di esportazione di alcune categorie di merci SPS introdotte in Gran Bretagna.

- Il nuovo calendario è pubblicato al seguente indirizzo

<https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841>

Mangimi per animali da compagnia

Requisiti richiesti DOPO il 1° gennaio 2022 per gli alimenti per animali familiari (pet) prodotti nella UE con sottoprodotti di origine animale

- Fino al 1° gennaio 2022 gli alimenti per animali familiari, prodotti nella UE con **sottoprodotti di origine animale**, non necessitano per l'importazione in UK di certificato sanitario o documento commerciale
- Dal 1° gennaio 2022 in poi per essere importati in UK gli alimenti per animali familiari necessiteranno di un certificato sanitario di esportazione equivalente ai certificati 3a e 3b di cui al Regolamento 142/2011, allegato XV.

Mangimi per animali da compagnia

Requisiti per i mangimi senza componenti di origine animale

- Dopo il 1° gennaio 2022, i mangimi senza componenti di origine animale prodotti nella UE non necessitano di certificato sanitario.
- Per ulteriori informazioni cliccare al seguente link:
<https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-high-risk-food-and-feed>

Figura del Rappresentante per l'esportazione in UK (procedura di registrazione)

Requisito per l'esportazione di mangimi in UK è quello di avere un rappresentante (rappresentanza britannica).

- La dichiarazione completa è disponibile al link
<https://www.food.gov.uk/business-guidance/third-country-representation-for-animal-feed-business>
- La dichiarazione dev'essere sottoposta all'attenzione di feeddelivery@food.gov.uk

Export additivi e premiscele

Le informazioni sul sito web UK sono piuttosto vaghe, «alcuni additivi», «alcune premiscele», «alcuni nuovi prodotti di origine proteica».

A cosa ci si riferisce esattamente?

- i prodotti a cui si fa riferimento sono elencati nella Direttiva 95/69, art. 2 a), b), c) e d) e art. 7 (2), a), b) e c), anche se la Direttiva stessa è stata abrogata e sostituita dal Regolamento 183/2005 v. art. 33 dello stesso Regolamento

(La Commissione ha precisato che l'UK fa riferimento alla direttiva CEE 95/69)

Export additivi e premiscele

- In particolare per additivi per mangimi si intendono:
 - oligoelementi, vitamine, carotenoidi e xantofille, microrganismi e enzimi, antiossidanti con un livello massimo consentito,
 - altri additivi con un livello massimo consentito non inclusi nelle categorie sopra indicate, coccidiostatici e istomonostatici.
- Nuove fonti proteiche includono:
 - proteine ottenute da microrganismi appartenenti al gruppo dei batteri, lieviti (eccetto i lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale,
 - alghe e funghi inferiori, coprodotti della produzione di amminoacidi tramite fermentazione, amminoacidi e loro Sali,
 - analoghi idrossilici degli amminoacidi.

La normativa inglese relativa agli additivi si sta adeguando a quella comunitaria

I Regolamenti autorizzativi degli additivi per i mangimi **sono convertiti** nella legislazione britannica a partire dalla stessa data (1° gennaio 2022)

- requisiti per l'utilizzo saranno stabiliti in Regolamenti individuali.
- tutti gli additivi esistenti nella UE ad uso mangimistico possono continuare ad essere esportati in UK dopo il 31 dicembre 2020.

La normativa inglese relativa agli additivi si sta adeguando a quella comunitaria

- A partire dal 1° gennaio 2021 la Food Standards Agency sta accettando **nuovi dossiers** relativi agli additivi per mangimi per l'autorizzazione in UK.
- Inoltre, UK sta accettando anche dossiers per il **rinnovo dell'autorizzazione**, come stabilito dal Regolamento ([art. 14 1831/2003](#)), cioè almeno un anno prima della data di scadenza).
- attualmente UK non sta accettando i dossiers per la riautorizzazione ai sensi dell'[art. 10 Reg. 1831/2003](#).

Esportazione degli ABP

Fino al 1° ottobre 2021:

- ❖ Non sono richiesti certificati di esportazione per ABP.
- ❖ fino a questa data possono essere **esportati** usando la documentazione commerciale (DOCOM in TRACES)
- ❖ I certificati per l'esportazione di ABP saranno resi disponibili prima di questa data ([vedi DEFRA website](#)) e pubblicati su [Traces Classico](#)

A seconda della natura dell'ABP verrà richiesto

- il **certificato sanitario** per l'esportazione,
- o un **modello di dichiarazione**, o un'**autorizzazione/licenza**.

GLI IMPORTATORI (UK) SI DEVONO REGISTRARE IN **IPAFFS** E EFFETTUARE UNA PRENOTIFICA PRIMA DELL'ARRIVO DELLE MERCI

<https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system#register-for-ipaffs>

Esportazione degli ABP

- solo i prodotti il cui **codice CN sia elencato** (*sigla ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato seguito da due cifre*) nel Regolamento 2019/2007 devono entrare in UK attraverso un posto di controllo frontaliero.
- Se il **codice CN per ABP non è elencato** nel Regolamento 2019/2007, gli ABP possono essere importati attraverso qualsiasi porto/aeroporto con strutture doganali

PER DETTAGLI CONSULTARE IL « UK Border Operatating Model»

Esportazione degli ABP <<etichettatura>> *comunicazione del 11.3.2021*

Secondo il Regolamento ABP, non è richiesto che l'etichettatura dei prodotti importati debba riportare il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine (TC)

Secondo la normativa sui mangimi, i mangimi composti possono essere immessi sul mercato unicamente con etichette riportanti:

- ❖ Il **numero di riconoscimento** dell'operatore. Sulla base del Regolamento (CE) 767/2009, art. 15 (c) questo numero può essere il numero di riconoscimento ABP, di cui al Regolamento (CE) 1069/2009 oppure, sulla base del Regolamento (CE) 183/2005, il numero di registrazione/riconoscimento dell'operatore.
- ❖ Se la **persona responsabile dell'etichettatura** ha più numeri di riconoscimento, deve utilizzare **quello concesso ai sensi del Reg. 183/2005**.
- ❖ Oppure l'indirizzo del produttore nel Paese Terzo, se l'operatore comunitario non ha alcun numero di registrazione (**se non è un produttore di mangimi o un operatore ABP registrato o approvato**)

Esportazione degli ABP <<etichettatura>>

comunicazione del 11.03.2021

- Ne consegue che, a livello dei controlli BCP ove i prodotti non siano stati ancora immessi sul mercato, l'etichettatura individuale dei prodotti **non è richiesta**.
- Tuttavia, in **una fase successiva**, le suddette informazioni devono essere disponibili per l'etichettatura
 - ✓ ad es. : etichettatura collettiva (sulle scatole principali o su pallet) o nei documenti di accompagnamento.

Esportazione proteine animali trasformate -materie prime per mangimi- (PAT) –certificato di esportazione-

1° gennaio 2022

Al momento attuale le PAT si esportano in UK con un documento commerciale (DOCOM)

- dal 1° gennaio 2022 le spedizioni di PAT devono essere accompagnate da un certificato sanitario di esportazione (*Regolamento 142/2011*)
- l'esportazione verso UK è soggetta a prenotifica, in anticipo riguardo alla data di arrivo della merce, che deve entrare attraverso un apposito posto di controllo frontaliere affinché la partita sia disponibile per i controlli.

Esportazione proteine animali trasformate -materie prime per mangimi- (PAT)

Dal 1° gennaio 2022

- l'esportazione dei sottoprodotti di origine animale verso UK (GB) deve avvenire con un certificato sanitario secondo il formato pubblicato su sito del DEFRA.

<https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain>

- Tutti i certificati sono pubblicati sul modulo export TRACES Classic.

Esportazione proteine animali trasformate -materie prime per mangimi- (PAT)

Dal 1° gennaio 2022

- Per evitare il rifiuto delle merci, è necessario che tutti gli stabilimenti che producono sottoprodotti di origine animale (PAT) siano registrati in TRACES NT.

The lists are **publicly available** through the following web-link:

<https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/establishment/index#!/search?sort=country.translation>

E' possibile chiedere altre informazioni?

- **Gli Stati Membri e le Associazioni possono caricare altre domande direttamente in «Import requirement», sottosezione di Market Access Database (MADB) o per Email all'indirizzo TRADE-SPS@ec.europa.eu e sante-consult-d3@ec.europa.eu.**
- **Altre informazioni su:**
<https://mailweb.sanita.it/service/home/~/?auth=co&loc=it&id=34929&part=2>

Importazione di mangimi da UK

Dal 1° gennaio 2021

- **l'importazione** di mangimi da UK verso l'Italia è sottoposta a **vigilanza veterinaria** esercitata dai Posti di Controllo Frontalieri (PCF) del Ministero della Salute.
- **L'importatore**, o comunque l'interessato al carico, sulla base del D.Lvo 2 febbraio 2021 n. 24, che entrerà in vigore il 20 marzo p.v., **ha l'obbligo di effettuare la prenotifica al PCF** tramite la compilazione di un documento denominato DSCE (**Documento Sanitario Comune di Entrata**) scaricabile dal sistema informativo TRACES NT.

Importazione di mangimi da UK

- Per i mangimi **che non contengono ingredienti di origine animale** sono sufficienti i documenti commerciali di accompagnamento della partita
- per i mangimi di **origine animale** sono obbligatori i certificati veterinari ufficiali conformi, a seconda del tipo di prodotto, ai vari modelli stabiliti all'allegato XV del Regolamento (UE) n. 142/2011.

Importazione di mangimi da UK

- i mangimi **devono** soddisfare i requisiti in materia di etichettatura di cui al regolamento (CE) 767/2009 e, se contenenti additivi e/o premiscele di additivi le prescrizioni di cui alla [nota ministeriale n. 19970 del 30 luglio 2015](#), predisposta dall'Ufficio 7 DGSAF.

In base al rischio sanitario, **i mangimi non di origine animale** sono suddivisi in:

- a) mangimi a **rischio più elevato** e quindi sottoposti a misure di controllo accresciuto secondo le specifiche disposizioni della Commissione Europea;
- b) mangimi a **rischio sanitario meno elevato** e per i quali sono previsti controlli periodici sulla base dell'art.44 del Regolamento (UE) 625/2019.

I mangimi per cavalli provenienti dal Regno Unito appartengono alla categoria b).

Importazione di mangimi da UK

Tutte le partite (lettere a) e b) devono essere prenotificate dall'importatore responsabile, prima dell'arrivo fisico della stessa.

- La prenotazione è effettuata attraverso il sistema TRACES compilando le informazioni della parte I del Documento Sanitario Comune di Entrata (DSCE)
- Nel caso specifico dei mangimi di cui alla lettera b) << **mangimi a rischio sanitario più elevato**>> la prenotazione consentirà di organizzare i controlli sulla base di un piano di monitoraggio.
- ✓ Non tutte le partite, infatti, saranno sottoposte a controllo presso il PCF ma solo quelle che rientreranno nel piano di monitoraggio.



Grazie



per



l'attenzione